

OGGETTO: Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione Lazio e al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, di concerto con il Presidente della Regione Lazio;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTO l'articolo 117 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, recante "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, che provvede ad individuare la Regione Lazio fra le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO

l'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" pubblicato sulla G.U. 24 aprile 2014, n. 95 (di seguito Decreto Legge), che dispone l'obbligo della tenuta del registro unico delle fatture presso le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1 luglio 2014, prevedendo che in detto registro siano annotate entro 10 giorni dal ricevimento le fatture o le richieste equivalenti di pagamento indicando, tra l'altro, che *"Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile"*;

VISTO

l'articolo 27 del Decreto Legge, rubricato *"Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni"* che ha inserito dopo l'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'articolo 7 bis che:

- al comma 1 stabilisce *"Allo scopo di assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG)."*

- al comma 2 stabilisce *"Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014"*;

- al comma 4 stabilisce *"Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni"*;

- al comma 5 stabilisce *"Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa"*;

CONSIDERATO

in particolare che al comma 8 del citato articolo 27 del Decreto Legge sono individuate le responsabilità attribuite al Dirigente che omette le comunicazioni necessarie al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione: *"Il*

mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure”;

CONSIDERATO che al comma 1 dell’articolo 41 del Decreto Legge, rubricato “*Attestazione dei tempi di pagamento*”, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di redigere un prospetto annuale che indichi il tempo medio dei pagamenti realizzati e le azioni poste in essere per il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali: “*A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa*”;

CONSIDERATO che al comma 2 dello stesso articolo 41 del Decreto Legge è disposto che alle pubbliche amministrazioni che non rispettino i termini di pagamento di 90 gg nell’anno 2014 e 60 giorni nell’anno 2015 siano imposte delle restrizioni nelle procedure di assunzione di personale: “*Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*”;

- VISTO l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica, in coerenza con le linee di azione dell'Unione Europea «i2010» che, tra l'altro, incoraggiano gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- VISTO l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, che dispone, in linea generale, circa le indicazioni da apporre sulla fattura ed, in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite strumenti elettronici, alle modalità di emissione e di conservazione;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 22 maggio 2013 che stabilisce tra l'altro:
- le informazioni che debbono essere contenute nella fattura elettronica trasmessa alle pubbliche amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008;
 - le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa;
- VISTO l'art. 25 del Decreto Legge nel quale è stata prevista l'anticipazione dell'obbligo di trasmettere fatture o documenti contabili equivalenti solamente in formato elettronico “*al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015*”;
- RITENUTO che per la Regione Lazio la costituzione del registro delle fatture ed il monitoraggio dei tempi di pagamento per le transazioni commerciali, al fine

di ridurre al minimo gli impatti organizzativi necessari alla centralizzazione del ricevimento e della registrazione delle fatture , possa avvenire solo attraverso una modalità operativa che preveda l'invio delle fatture o richieste di pagamento equivalenti esclusivamente in un formato elettronico;

RITENUTO altresì che l'ipotesi di adottare una soluzione per la gestione dei documenti contabili in forma cartacea, che peraltro sarebbe solo temporanea attesa l'obbligatorietà dell'avvio delle fatture elettroniche fissata dal richiamato articolo 25 del Decreto Legge al 31 marzo 2015, comporterebbe una duplicazione di costi non giustificabile rispetto alla scelta prospettata con il presente atto;

RITENUTO pertanto opportuno anticipare per la Regione Lazio il termine fissato dall'articolo 25 del Decreto Legge al 1 luglio 2014, fatti salvi casi di difficoltà tecnica nella trasmissione delle fatture o richieste equivalenti di pagamento nel formato elettronico;

CONSIDERATO che con nota del 6 maggio 2014, protocollo n. 2628, a seguito della emanazione del Decreto Legge, la Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, ha richiesto alla società LAit S.p.A. la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla anticipazione della fase di ricezione di tutte le fatture o richieste equivalenti di pagamento nel formato elettronico e monitoraggio dei debiti della Regione Lazio, nella more della completa informatizzazione di tutto il ciclo passivo;

RILEVATO che la società LAit S.p.A., con nota del 26 maggio 2014, ha trasmesso lo studio di fattibilità in parola (allegato come parte integrante del presente atto), quantificando, tra l'altro, l'onere dell'attuazione del progetto in euro 158.600,00 (iva inclusa);

RITENUTO altresì che, il sistema informativo contabile regionale, disponendo dal 1 luglio 2014 del registro delle fatture potrà contribuire alla piena attuazione del disposto normativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che prevede che la contabilità finanziaria sia affiancata, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

CONSIDERATO che i fornitori della Regione Lazio attraverso la trasmissione delle fatture in modalità elettronica, potranno a regime beneficiare di ogni informazione utile a verificare in tempo reale lo stato di lavorazione, all'interno delle competenti strutture regionali, dei propri documenti contabili;

DELIBERA

1. di costituire, all'interno del sistema contabile regionale, il registro delle fatture ed avviare una nuova modalità di gestione del monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale a partire dal 1 luglio 2014;
2. di individuare il 1 luglio 2014 quale termine per i fornitori della Regione Lazio di somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali per la trasmissione delle fatture o dei documenti contabili equivalenti, in formato elettronico, fatti salvi casi di difficoltà tecnica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e secondo le regole tecniche stabilite nel Decreto del Ministero delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55;
3. la Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e la Direzione Centrale Acquisti, con riferimento alle attività di propria competenza, potranno in essere tutte le necessarie attività per l'attuazione di quanto disposto nel presente atto e previsto nell'allegato studio di fattibilità, anche con il contributo della Soc. LAit S.p.A. gestore del Sistema Informativo Contabile della Regione Lazio;
4. la spesa, pari ad euro 158.600,00 (iva inclusa), trova copertura finanziaria sulle risorse disponibili nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", capitolo S26511, piano dei conti finanziario IV livello 2.02.03.02.000 "Software", bilancio 2014;

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entrerà in vigore nello stesso giorno di pubblicazione.